



Delibera n. 2030

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ALESSANDRO PAPADIA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 10580 del 17 marzo 1997 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Alessandro Papadia, nato a Lecce (LE), il 14 maggio 1971;

VISTA la nota del 29 marzo 2021 (prot. n. 24093 del 30 marzo 2021), con la quale Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Alessandro Papadia nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note dell'8 aprile 2021 (prot. n. 27673 del 13 aprile 2021), del 7 giugno 2021 (prot. n. 40765 dell'8 giugno 2021), del 7 luglio 2021 (prot. n. 47134 di pari data) e dell'11 novembre 2021, trasmessa in data 6 dicembre 2021 (prot. n. 81105 del 6 dicembre 2021), con le quali il predetto Intermediario ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 20 aprile 2022 (prot. n. 27775 di pari data) e del 6 maggio 2022 (prot. n. 31101 di pari data), con cui anche Banco BPM S.p.A. e Unicredit S.p.A. hanno trasmesso informazioni e documenti relativi all'operato del Sig. Alessandro Papadia;

VISTA la delibera OCF n. 1936 del 30 maggio 2022, notificata in pari data, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Alessandro Papadia dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

VISTE le note del 31 maggio 2022 (prot. n. 36527 di pari data) e del 7 giugno 2022 (prot. n. 37814 di pari data) con cui, rispettivamente, Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. hanno trasmesso ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del Sig. Alessandro Papadia;

VISTE le ulteriori evidenze documentali acquisite dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 22 giugno 2022;

VISTA la nota del 27 giugno 2022 (prot. n. 42573/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Alessandro Papadia, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per non avere osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in particolare per aver:
 - acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
 - comunicato ai clienti o a potenziali clienti informazioni non rispondenti al vero;
 - violato le disposizioni della normativa interna del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico;
- art. 159, comma 5, per aver accettato dalla clientela mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
- art. 159, comma 6, per aver ricevuto da parte di clienti o potenziali clienti forme di compenso o di finanziamento;

RILEVATO che, con note del 21 luglio 2022 (prot. nn. 47204 e 47205 del 22 luglio 2022), è stata formulata dal consulente istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 2 agosto 2022 (prot. nn. 49463 e 49468 di pari date), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Alessandro Papadia non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza dell'11 ottobre 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Alessandro Papadia le menzionate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea mediante distrazione, di somme di pertinenza della clientela e comunicazione o trasmissione alla stessa di informazioni o documenti non corrispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, nn. 7 e 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di ricezione da parte della clientela di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte, in violazione dell'art. 159, comma 5, e di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6, del predetto regolamento;
- per la violazione di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari relativa all'inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa interna non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità che, nella fattispecie, appare subvalente rispetto alle ulteriori condotte oggetto di accertamento;
- la sussistenza di plurimi fenomeni acquisitivi (ciascuno dei quali autonomamente da sanzionare, nella fattispecie, con il massimo edittale), l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, le modalità con cui il fenomeno è stato realizzato (mediante la ricezione di strumenti di pagamento con caratteristiche difformi e il rilascio di false informazioni alla clientela) nonché la sussistenza di ulteriori tensioni finanziarie nei confronti della clientela, indice di un'operatività radicalmente irregolare del Sig. Alessandro Papadia, reiteratamente posta in essere in un ampio arco temporale, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento all'elemento soggettivo, la condotta in esame risulta imputabile al consulente a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Alessandro Papadia, nato a Lecce (LE), il 14 maggio 1971, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF, fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento Intermediari, l'adozione di un provvedimento di radiazione determina l'istantanea cancellazione dall'Albo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino